

## Confronto sul ruolo delle Antitrust

Inizia oggi a Treviso la Antitrust Conference - 16° appuntamento biennale dal 1992 - sul tema "Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell'Unione Europea". Il ruolo della concorrenza e della sua disciplina saranno come al solito al centro del confronto che coinvolge oltre 250 giuristi, economisti, esperti e legal counsel, dibattito focalizzato sulla priorità degli interventi, il ruolo e i nuovi poteri dell'authority in un mercato sempre più digitale e connesso. Panel anche sulla sostenibilità, il

private enforcement, le interconnessioni con altre competenze, oltre alle tematiche, sempreverdi, della tutela del consumatore e della regolamentazione delle attività degli influencer. I lavori, introdotti da Enrico Adriano Raffaelli, presidente onorario Uae - Union des Avocats Européens - e Luigi Garofalo, presidente Fondazione Cassamarca, saranno aperti da Roberto Rustichelli, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Possibile pubblicare le intercettazioni nel fascicolo archiviato

## Penale

Non a rischio le indagini e neppure il libero convincimento del giudice

**Giovanni Negri**

Via libera alla pubblicazione di intercettazioni se relative a un procedimento archiviato. Lo chiarisce la Cassazione respingendo il ricorso della Procura generale, con la sentenza 22503 della Prima sezione penale, intervenendo su un punto che la stessa Corte sottolinea essere privo di una disciplina esplicita

sulla copertura da segreto.

Preliminarmente la sentenza chiarisce il perimetro della discussione, sottolineando che in gioco ci sono la libertà di stampa e il principio del giusto processo, diritti entrambi tutelati dalla Costituzione, che trovano il loro bilanciamento nell'articolo 114 del Codice di procedura penale. La norma, oltre a vietare la pubblicazione di atti coperti da segreto precisa anche che è vietata la pubblicazione di atti di indagine fino alla conclusione dell'inchiesta oppure fino al termine dell'udienza preliminare.

La Corte costituzionale ha poi, quasi trent'anni fa, nel 1995, dichiarato l'illegittimità della parte dell'articolo 114 che vietava anche la pubblicazione degli atti del fascico-

lo dibattimentale fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Per la Consulta il divieto era irragionevole visto che nessun pregiudizio potevano riportarne indagini ormai concluse né il giudice poteva essere influenzato dalla pubblicazione di atti ormai a lui noti.

La Cassazione mette poi in evidenza l'impossibilità di procedere a un'estensione della norma in via analogica visto il presidio penale previsto dall'articolo 684 del Codice con il reato di arbitraria pubblicazione di atti di un procedimento penale. Si tratterebbe infatti di una lettura contraria agli interessi dell'indagato.

La sentenza ricorda allora che, in assenza della celebrazione del dibattimento, l'articolo 114 prevede che il giudice può imporre il divieto di pubblicazione su singoli atti nell'interesse dello Stato: «se ne deve dedurre che, in mancanza di un simile provvedimento, non vige in tal caso alcun divieto di pubblicazione».

È vero che, nel caso approdato alla Cassazione, le intercettazioni pubblicate erano state inserite in due fascicoli, uno oggetto di stralcio prima e di archiviazione poi, l'altro relativo a un procedimento nel quale l'azione penale era stata esercitata. Tuttavia la Cassazione non ritiene che la particolarità della vicenda sia tale da incrinare la conclusione raggiunta che vede prevalere la libertà di stampa.

Nel primo caso il dibattimento non si è celebrato e il segreto e il relativo divieto di pubblicazione non possono estendersi oltre la fase delle indagini preliminari, autorizzando la divulgazione anche di intercettazioni prive di rilevanza penale. Queste ultime infatti, valuta la Cassazione, non sono idonee a condizionare la garanzia costituzionale del giusto processo e del libero convincimento del giudice.

Nel secondo caso il Pm avrebbe potuto evitare di inserire le intercettazioni nel fascicolo archiviato oppure avrebbe potuto chiedere al giudice di estendere il segreto sulla base dell'interesse pubblico.